DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n. 46

L'Aquila, - 4 GEN. 2013

A tutti i Comuni d'Abruzzo LORO SEDI

Oggetto: Legge regionale 18.12.2012, n. 62 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 ottobre 2012, n. 49 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)". Primi indirizzi operativi.

La presente per comunicare che in data 21.12.2012 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (n. 92 – Speciale) la legge regionale n. 62 del 18.12.2012 contenente le modifiche e le integrazioni al testo della L.R. n. 49/2012 recante la disciplina regionale di attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 70/2011 (c.d. "decreto - sviluppo") convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Attraverso la citata novella legislativa, le cui disposizioni entreranno in vigore il 5 gennaio p.v., il legislatore regionale ha inteso superare alcune incongruenze presenti nel testo della L.R. n. 49/2012 proprio per prevenire criticità in fase di applicazione della legge ed agevolare il lavoro dei tecnici delle Amministrazioni locali, nonché quello delle associazioni di categoria, chiamati alla concreta esecuzione delle relative previsioni.

Quanto sopra, nel rispetto della *ratio* perseguita dal legislatore statale, che attraverso il cd. "decreto sviluppo" ha predisposto una serie di interventi volte a favorire e stimolare la ripresa nel settore delle costruzioni, riconoscendone la forza trainante per il rilancio economico del Paese.

In fase di prima lettura del provvedimento normativo in oggetto appare opportuno sottolineare, innanzitutto, che nel testo della L.R. n. 62/2012 viene definitivamente chiarita la natura dell'atto deliberativo consiliare attraverso il quale le singole Amministrazioni Comunali sono chiamate a decidere se avvalersi, sull'intero territorio comunale o su singole zone di esso, delle misure incentivanti previste dal legislatore regionale all'art. 3, commi 2 e 4 ed all'articolo 4, commi

2, 4 e 5, alla stregua di benefici premiali di carattere aggiuntivo rispetto a quelli disciplinati dalla normativa di riferimento nazionale.

Per quel che concerne, poi, gli aspetti strettamente operativi correlati all'attuazione della novella legislativa, si conferma alle Amministrazioni Comunali la possibilità di recepire quanto disposto dalle previsioni dell'art. 1 della legge regionale attraverso la sopra citata deliberazione consiliare, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.

Detto termine di recepimento, nella versione novellata dalla L.R. n. 62/2012 risulta più ampio e di natura non decadenziale rispetto alla formulazione precedente - che lo fissava in 60 giorni e ne imponeva espressamente il rispetto - circostanza che comporta il venir meno del carattere di perentorietà dello stesso.

Si sottolinea, infine, che i contenuti dell'atto deliberativo sono esclusivamente quelli individuati dai commi 2 e 2 - bis dell'art. 1 della L.R. n. 49/2012 nel testo modificato dalla recente novella e si riferiscono alle misure incentivanti previste dall'art. 3, commi 2 e 4 e dall'art. 4, commi 2, 4 e 5 della legge regionale, nonché l'individuazione delle zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

Tanto si segnala alle Amministrazioni in indirizzo per opportuna conoscenza, rinviando alla emanazione di successive circolari futuri chiarimenti in ordine ad ulteriori profili operativi correlati all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Affari Giuddici e Legali per l'Ambiente

ed∤il Territorio (Avv Stafania VALERI) IL DIRETTORE Arch. Antonio SORGI)